



Istanze di rateizzazione degli importi iscritti a ruolo. La proroga della dilazione e la direttiva Equitalia n.12/11

Premessa

Al fine di regolare i numerosi casi di imprese o persone fisiche non in grado di far fronte a rate mensili di importi eccessivamente elevati, il D.L. n.225/10 convertito con modificazioni dalla L. n.10/11, ha espressamente previsto la possibilità che le dilazioni già concesse da Equitalia alla data del 27 febbraio 2011, considerate decadute ai sensi dell'art.19, DPR n.602/73, possano essere prorogate per un periodo ulteriore fino ad un massimo di 72 rate. Dispone, infatti, l'art.2, co.20 del richiamato decreto legge che:

“Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione”

Ciò posto è intervenuta la [direttiva di gruppo n.12 del 15 aprile 2011](#), con cui Equitalia ha fornito importanti chiarimenti in merito alle procedure cui i funzionari locali devono attenersi per la concessione della suddetta proroga fino a 72 rate. L'intervento è stato, peraltro, occasione per Equitalia stessa di fornire ulteriori chiarimenti circa l'ordinaria procedura di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

Le “rateazioni in proroga”

La prima importante precisazione che la direttiva in commento fornisce riguarda l'ipotesi di presentazione dell'istanza di proroga da parte di un debitore che risulti moroso per altre cartelle esattoriali non ancora rateizzate. L'accoglimento dell'istanza stessa è subordinata o al pagamento delle suddette cartelle scadute ovvero alla loro contestuale rateizzazione.

La direttiva precisa, inoltre, che, laddove la rateizzazione per la quale si richiede la proroga fosse stata, a suo tempo, concessa in relazione ad una cartella di pagamento non ancora scaduta e che quindi beneficiava dell'applicazione di un aggio pari al 4,65%, la proroga determina automaticamente l'addebito dell'aggio nella misura massima dovendo considerarsi la prima rateizzazione decaduta.

Per quanto concerne gli effetti della presentazione della richiesta di proroga, qualora questa possa considerarsi tempestiva in quanto presentata entro il prossimo 30 giugno, essa non determinerà comunque la revoca delle misure cautelari già adottate (quali iscrizioni ipotecarie e fermi amministrativi) e non inibirà, al tempo stesso, la facoltà di avviare azioni revocatorie, laddove sussista un fondato pericolo per la riscossione del credito. In altri termini, con tale precisazione si intende evitare che la presentazione della richiesta di proroga costituisca solo un indebito *escamotage* per procrastinare l'effettivo pagamento del debito ovvero addirittura per sottrarsi alla sua riscossione. L'istanza, tuttavia, avrà la conseguenza di impedire al competente Agente della riscossione l'avvio di nuove azioni cautelari (a meno che queste siano state previamente concordate con il contribuente), nonché di proseguire le azioni esecutive già intraprese che verranno considerate sospese.

La direttiva, poi, in merito agli effetti della tempestività della presentazione dell'istanza di proroga, fa due ulteriori importantissime precisazioni, che sembrano essere dettate dal primo evidenziato intento di evitare che il procedimento di proroga si riveli esclusivamente come un mezzo dilatorio o addirittura "elusivo".

- In *primis* viene precisato che la richiesta non fa venir meno la qualità di "debitore inadempiente" ai fini dell'art.48-*bis* che, come noto, detta una particolare procedura per i pagamenti effettuati dalle Amministrazioni Pubbliche e che, in sintesi, consente all'Agente della riscossione di pignorare quei crediti se vantati da un soggetto moroso (debitore inadempiente). Ebbene, in tali ipotesi i pignoramenti devono essere sospesi per il periodo necessario ad esaminare l'istanza di proroga. Se, tuttavia, nelle more dovessero comunque pervenire pagamenti da parte della P.A. questi dovranno essere incamerati e la rateizzazione concessa per il residuo.
- La seconda rilevante precisazione riguarda le richieste di proroga in presenza di rimborsi da parte dell'Agenzia delle Entrate che sono oggetto della procedura di compensazione volontaria ai sensi dell'art.28-*ter*, DPR n.602/73. Equitalia ritiene che, in tal caso, la compensazione diventi automatica e la rateizzazione in proroga possa essere concessa solo per la differenza.

Nell'ipotesi in cui l'istanza non possa essere considerata tempestiva in quanto presentata dopo la data del 30 giugno 2011, questa produrrà gli stessi effetti appena descritti ad eccezione della sospensione delle procedure esecutive in corso che, al contrario, continueranno normalmente.

Il temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà

La condizione posta dalla norma in commento per poter accedere al beneficio della proroga, riguarda la dimostrazione, che il contribuente è tenuto a fornire, dell'esistenza di un reale peggioramento della propria situazione di difficoltà. La direttiva in commento fornisce indicazioni specifiche in relazione ai diversi soggetti che possono richiedere la proroga.

⇒ Persone fisiche e ditte individuali

Detti soggetti sono tenuti a presentare un nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) allegandolo all'istanza. Questo, evidentemente, dovrà mostrare valori inferiori a quello già presentato in sede di istanza di rateizzazione. Nel caso in cui non sia trascorso il termine annuale di validità del modello Isee già presentato, il richiedente dovrà dimostrare gli eventi che hanno determinato il peggioramento. A Titolo di esempio la direttiva considera:

- la perdita del lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
- la cessazione dell'attività della ditta individuale;
- il decesso di uno dei componenti del nucleo familiare;
- la nascita di uno o più figli all'interno del nucleo familiare.

In tali casi, chiarisce la direttiva, il debitore ha diritto ad una proroga pari al numero di rate previste dalla rateizzazione che si intende prorogare.

⇒ Società e altre categorie giuridiche

Per detti soggetti è necessario analizzare gli indici Liquidità e Alfa risultanti da una situazione economico-patrimoniale da allegare all'istanza. In particolare, viene chiarito che:

- l'indice di Liquidità deve essere inferiore a 1,
- mentre l'indice Alfa deve risultare superiore a 3.

In particolare:

Indice	Proroga massima
Compreso tra 3 e 3,5	12 rate
Compreso tra 3,6 e 4	18 rate
Compreso tra 4,1 e 6	36 rate
Compreso tra 6,1 e 8	48 rate
Compreso tra 8 e 10	60 rate
Superiore a 10	72 rate


⇒ Imprese in liquidazione

Per queste imprese, in aggiunta alla documentazione ordinariamente richiesta, deve essere prodotta un'apposita relazione, redatta da un professionista, di cui agli artt.161 e 67, terzo comma, lett. d) della Legge Fallimentare, che sia idonea a comprovare i motivi che determinano l'impossibilità di far fronte alla rateizzazione in essere, nonché la permanenza di elementi dell'attivo che siano idonei ad assicurare flussi finanziari tali da garantire il pagamento delle rate. In mancanza dovrà essere presentata apposita garanzia rilasciata da soggetti terzi, quali una fideiussione bancaria ovvero un'ipoteca di primo grado su beni il cui valore sia superiore al debito maggiorato degli interessi di dilazione.

Le rateazioni ordinarie

Come anticipato in premessa, la direttiva in commento è stata anche l'occasione per fornire chiarimenti circa l'ordinaria procedura di rateizzazione, nonché per offrire soluzione ad alcuni dei più frequenti problemi operativi. Viene chiarito, anzi tutto, che, nel caso di istanze di rateazione presentate prima del decorso del termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, e fino all'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza stessa, l'agente della riscossione non può avviare alcuna azione cautelare o esecutiva. Laddove nelle more dell'esame dell'istanza dovesse compiersi il termine di scadenza, il debitore deve comunque essere considerato inadempiente ai fini dell'art.48-bis, DPR n.602/73, anche se le conseguenze discendenti da tale *status* rimangono inibite per il tempo necessario al rilascio del provvedimento di rateazione.

La direttiva si sofferma anche sulle modalità con cui deve essere accertato il requisito della temporanea difficoltà, necessario ai fini della concessione del provvedimento di rateizzazione.

 Viene ribadito sul punto che per "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" deve intendersi la dimostrata impossibilità di far fronte, in un'unica soluzione, al debito da parte del contribuente il quale, ciò nondimeno, si dimostra in grado di sopportare l'onere finanziario discendente dalla rateizzazione.

Tanto premesso, la direttiva, al dichiarato fine di attenuare i rischi connessi ad un utilizzo meramente dilatorio della rateizzazione, detta alcune importanti istruzioni cui i funzionari in futuro dovranno attenersi.

Laddove il cosiddetto indice Alfa sia superiore a 100, per i debiti superiori a € 500.000,00 il debitore deve fornire chiarimenti in merito alla effettiva capacità di sostenere il connesso onere finanziario. A tal fine, i funzionari devono utilizzare apposito preavviso di diniego il cui schema base è allegato alla direttiva (Allegato A). Il contribuente può fornire detti chiarimenti mediante apposita relazione biennale o, al massimo, triennale, redatta da uno dei professionisti di cui agli artt.167 e 67, co.3, lett. d) della Legge Fallimentare. Quando, invece, il debito è compreso tra 50.001,00 e 500.000,00 euro e, di nuovo,

l'indice Alfa è pari a 100, il debitore può accedere alla rateizzazione, ma i funzionari sono invitati a svolgere un "separato monitoraggio" che possa consentire di intervenire tempestivamente in caso di inadempimento.

Altra significativa precisazione riguarda la possibilità di considerare tempestiva una istanza che abbia ad oggetto cartelle per le quali è già scaduto il termine di 60 giorni e altre per le quali detto termine sia ancora in vigore. In tal caso l'istanza può essere considerata tempestiva se le cartelle in scadenza siano di importo superiori a quello riportato nelle cartelle già scadute.

Equitalia ricorda anche che, a suo parere (considerato che queste non sono fattispecie contemplate dalla normativa applicabile), determinano l'immediata decadenza dal beneficio della rateizzazione, con la conseguenza che il funzionario responsabile deve immediatamente dichiararne la revoca, i seguenti eventi:

- il decesso del debitore;
- la dichiarazione di fallimento;
- la domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art.160 L.F.;
- il provvedimento che apre il procedimento di liquidazione coatta amministrativa;
- la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di crisi.

Per ciò che concerne la dichiarazione di fallimento, la decadenza dal beneficio viene giustificata dal fatto che l'art.44, co.1 della L.F. dispone espressamente che i pagamenti effettuati dal debitore dopo la dichiarazione sono inefficaci rispetto ai creditori. Analoga considerazione viene svolta in relazione alla presentazione della domanda di concordato preventivo: il divieto di ledere la *par condicio creditorum*, infatti, seppure non espressamente disposta, può essere desunto secondo la direttiva dallo stesso sistema normativo applicabile e, in particolare, dall'art.168, L.F. che, nel disporre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori:

"comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata, possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori".

Altra precisazione, sicuramente molto interessante, riguarda le ipotesi in cui il debitore, società di capitali o di persone, che abbia ottenuto il beneficio della rateizzazione venga messo in liquidazione. La direttiva sottolinea che, in considerazione del fatto che tale situazione determina un evidente mutamento delle condizioni soggettive e oggettive che hanno consentito la concessione della dilazione, il debitore dovrà essere invitato a produrre apposita relazione idonea a comprovare l'esistenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'integrale soddisfacimento di tutti i creditori e quindi il pagamento dell'intero debito iscritto a ruolo. In caso contrario, secondo Equitalia (posto che, nuovamente, nessuno spunto normativo in tal senso è dato rintracciare), la rateazione dovrà essere revocata con la contestuale riattivazione della riscossione coattiva del credito.

Pare opportuno ricordare in conclusione di questo intervento, che il provvedimento con cui Equitalia rigetta una istanza di rateizzazione (e, deve ritenersi, anche il provvedimento di revoca di una rateazione in corso) può essere impugnato avanti la competente Commissione Tributaria Provinciale laddove la relativa cartella di pagamento riguardi una iscrizione a ruolo per debiti tributari. Si sono espresse in questi termini le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le [ordinanze n.15647/10](#) e [n.7612/10](#) che hanno definitivamente escluso la competenza del giudice amministrativo in merito come ritenuto da Equitalia.

La rateazione costituisce un'agevolazione al contribuente attinente alla fase della riscossione precedente a quella della esecuzione vera e propria. Pertanto la giurisdizione circa i provvedimenti di diniego deve essere riconosciuta alla CTP e non al TAR.

Si rileva, da ultimo, che una interessante decisione della CTP di Milano ([n.152/21/11](#)) ha ritenuto che il giudice tributario ha il potere di decidere anche sul contenuto della rateazione con particolare riferimento al numero di rate concesse.